

Ancona Via I Maggio 150/b

0712916209 – 0712916410

e-mail : segreteria@studiocolasciulli.com

IN BREVE

- Obbligo di iscrizione della pec degli amministratori nel Registro delle imprese: chiarimenti e scadenze
- Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025
- On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater
- Detrazione IVA e reverse charge: obbligo di dettaglio in fattura
- Dipendente con carica di amministratore: quando è incompatibile
- Trasferte aziendali: regole chiare per risparmiare sulla tassazione dei rimborsi
- Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2025 (MUD)
- Registrazione on line delle delibere di distribuzione di utili
- Come richiedere online il duplicato della tessera sanitaria
- Agenzia delle Entrate: nuovo servizio online per richiedere il codice fiscale per i neonati

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IMPRESE

Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese: chiarimenti e scadenze

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 12 marzo 2025, n. 43836

In relazione all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l'altro, ai destinatari dell'obbligo, ai termini per l'adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento.

L'**obbligo di iscrizione** della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica **anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025**, riguarda **tutti gli amministratori** e richiede l'**iscrizione di un indirizzo PEC personale** per ciascuno di essi.

Le società già esistenti possono **adeguarsi entro il 30 giugno 2025**.

L'obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.

L'obbligo si estende a **tutte le società di persone e di capitale, con l'eccezione delle società semplici** (salvo quelle agricole) **e delle società di mutuo soccorso**. Non si applica ai **consorzi** e alle **società consortili**, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.

Si ritiene che, in analogia con quanto previsto per l'iscrizione della PEC dell'impresa, anche la comunicazione e variazione delle PEC degli amministratori sia da considerarsi esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. L'omessa indicazione della PEC dell'amministratore impedisce la conclusione del procedimento di iscrizione o di nomina, portando alla sospensione dell'istruttoria da parte della Camera di Commercio. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la domanda verrà rigettata.

Infine, pur non essendo previste **sanzioni** specifiche, l'omessa comunicazione della PEC rientra nelle violazioni sanzionate dall'art. 2630 c.c., con una multa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

ADEMPIMENTI

Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 30 gennaio 2025, n. 18

L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese le ditte individuali e le società. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l'obbligo si applichi anche alle società semplici, che, pur essendo iscritte al Registro, non svolgono attività d'impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle imprese, sia tenuta a rispettare l'obbligo assicurativo.

Il termine ultimo per adempiere all'obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. n. 202/2024, convertito dalla Legge n. 15/2025.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali.

- Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofali coperti dall'assicurazione, ossia **alluvioni, terremoti e frane**.
- Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
- Articolo 6: prevede che, per polizze fino a **30 milioni di euro**, lo scoperto a carico dell'assicurato non possa superare il **15% del danno indennizzabile**. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Secondo l'articolo 1, l'**obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l'attività d'impresa**, come definite dall'art. 2424 c.c., tra cui:

1. **Terreni**: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
2. **Fabbricati**: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.
3. **Impianti e macchinari**: macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all'attività dell'impresa.
4. **Attrezzature industriali e commerciali**: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 11 marzo 2025

Con un comunicato stampa è stato chiarito che per essere riammessi alla definizione agevolata è necessario presentare una **domanda esclusivamente online** sul sito dell'Agenzia Entrate-delle Riscossione **entro il 30 aprile 2025**.

Nella richiesta, occorre specificare i **debiti per i quali si intende chiedere la riammissione** e il **numero di rate con cui si desidera effettuare il pagamento**, scegliendo tra un'unica soluzione, da versare entro il 31 luglio 2025, oppure un pagamento rateale, fino a un massimo di dieci rate consecutive di pari importo.

Le scadenze previste per il pagamento rateale sono: le prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, mentre le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre negli anni 2026 e 2027. Sul pagamento rateale si applicano interessi al tasso del 2% annuo, calcolati a partire dal 1° novembre 2023.

Esistono due procedure per inoltrare la richiesta di riammissione. La prima opzione è l'**invio online dall'area riservata del sito**, compilando il modulo e selezionando le cartelle o gli avvisi da includere. L'accesso avviene tramite credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, è possibile inviare la **richiesta dall'area pubblica**, compilando il modulo con il numero della cartella o dell'avviso e il numero della "Comunicazione delle somme dovute" originaria, allegando un documento di riconoscimento e fornendo un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta della domanda.

Gli intermediari fiscali possono presentare la domanda per conto dei propri assistiti accedendo all'area riservata EquiPro, utilizzando le credenziali Entratel.

IVA

Detrazione IVA e reverse charge: obbligo di dettaglio in fattura

Cassazione, Sentenza 8 febbraio 2025, n. 3225

Ai fini della detrazione dell'IVA, ovvero dell'applicazione del meccanismo del c.d. *reverse charge*, le **fatture per prestazioni di servizi**, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'**indicazione dell'entità e della natura degli stessi**, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'IVA ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'**inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa**, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, nella Sentenza n. 3225 dell'8 febbraio 2025.

SOCIETÀ

Dipendente con carica di amministratore: quando è incompatibile

Cassazione, Ordinanza 28 febbraio 2025, n. 5318

La legge non vieta espressamente il cumulo, in carico a una stessa persona, della carica di amministratore e della posizione di lavoratore dipendente di una stessa società di capitali. Le due qualifiche possono infatti coesistere, **ma a condizione che non venga meno la soggezione del dipendente al potere direttivo, di controllo e disciplinare di un datore di lavoro terzo e che si accerti l'attribuzione di mansioni al dipendente diverse da quelle proprie della carica sociale dell'amministratore.**

Per la carica di **amministratore unico** di società è evidente l'incompatibilità con la qualità di lavoratore subordinato della stessa, per i casi in cui la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il tema è controverso ed ha generato molto contenzioso con i conseguenti orientamenti giurisprudenziali.

Recentemente, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria (Ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025), ha enunciato questo principio "In tema di imposte sui redditi, sussiste l'**assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa.** La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

Il tema è delicato e richiede estrema cautela poiché potrebbe avere conseguenze negative anche sulla gestione previdenziale e sulla maturazione del diritto alla pensione.

IRPEF

Trasferte aziendali: regole chiare per risparmiare sulla tassazione dei rimborsi

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 81-83

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità in materia di trasferte aziendali e rimborsi spese per i dipendenti, con un focus sulla tracciabilità dei pagamenti.

A partire **dal 1° gennaio 2025**, le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (quest'ultimo tramite autoservizi pubblici non di linea) sono **deducibili per l'impresa e non imponibili per il dipendente solo se pagate con mezzi tracciabili.**

L'art. 51 del TUIR prevede dal 2025 che i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (tramite autoservizi pubblici non di linea) non concorrono a formare il reddito del dipendente se pagati con **mezzi tracciabili**: bonifico bancario o postale, carte di credito/debito, modalità elettroniche.

L'art. 95 del TUIR, invece, stabilisce che le suddette spese sono deducibili per l'impresa, sempreché i pagamenti siano effettuati con le stesse modalità tracciabili.

La mancata tracciabilità delle spese non preclude il diritto al rimborso, ma impedisce all'impresa di dedurre il costo dal reddito imponibile e rende il rimborso imponibile per il dipendente ai fini fiscali e contributivi.

Per una gestione ottimale delle trasferte e per evitare contestazioni con i dipendenti, sarebbe importante adottare un **regolamento interno** che disciplini le trasferte e i rimborsi spese. Soprattutto ora, dopo le importanti novità in vigore dal 1° gennaio 2025.

Il regolamento dovrebbe definire:

- **Tipologie di spese rimborsabili**: vitto, alloggio, viaggio, trasporto (specificando le modalità: treno, aereo, auto privata, taxi, ecc.).
- **Limiti di spesa**: importi massimi rimborsabili per le diverse categorie di spesa e per le diverse destinazioni.
- **Modalità di richiesta e autorizzazione**: procedura per la richiesta di autorizzazione alla trasferta, indicando i responsabili autorizzati e le informazioni necessarie (destinazione, durata, motivo, mezzo di trasporto previsto, budget stimato).
- **Documentazione necessaria per il rimborso**: ricevute, fatture, scontrini, biglietti, ecc. (con l'indicazione dei dati obbligatori: data, importo, causale).
- **Modalità di pagamento**: anche alla luce delle novità 2025.
- **Tempistiche per la presentazione delle richieste di rimborso**: scadenze entro le quali il dipendente deve presentare la documentazione per ottenere il rimborso.

L'adozione di un regolamento interno e l'implementazione di procedure chiare e trasparenti sono elementi fondamentali per garantire la corretta applicazione della normativa e per evitare contestazioni con dipendenti e autorità fiscali.

ADEMPIMENTI

Registrazione on line delle delibere di distribuzione di utili

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 marzo 2025, n. 114787

Con il Provvedimento del 10 marzo 2025, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modulo aggiuntivo al modello "RAP – Registrazione di atto privato". Questo strumento, corredato dalle relative istruzioni, consente ai rappresentanti legali delle società, ai loro incaricati e agli intermediari autorizzati di **richiedere la registrazione telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari**.

Dopo l'introduzione della registrazione online per i contratti di comodato d'uso e i contratti preliminari di compravendita, si amplia ulteriormente la gamma di atti privati che possono essere gestiti direttamente in modalità digitale.

L'integrazione del modulo per i verbali di distribuzione degli utili nel modello RAP è in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 139/2024, che prevede la progressiva digitalizzazione delle richieste di registrazione degli atti privati e l'autoliquidazione delle imposte dovute.

La **registrazione telematica** deve avvenire **entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione degli utili e comporta il pagamento di un'imposta di registro fissa di 200 euro**.

Il nuovo modulo permette anche di versare le **imposte di registro e di bollo in autoliquidazione**, eliminando la necessità di una liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A breve, sul sito dell'Agenzia sarà disponibile una procedura web aggiornata per la compilazione e l'invio del modello RAP, insieme al software di controllo necessario.

Oltre all'introduzione del nuovo modulo, il provvedimento ha apportato alcune modifiche alle specifiche tecniche, tra cui:

- l'aliquota relativa alla caparra confirmatoria e agli acconti di prezzo non soggetti a IVA, che passa dallo 0,5% al 3%, in conformità con il D.Lgs. n. 139/2024;
- la tassazione della clausola penale nei contratti soggetti all'imposta di registro: non è più prevista un'imposta separata, ma viene applicata la tassazione più onerosa dell'atto principale;
- il calcolo delle sanzioni per il ritardato pagamento delle imposte autoliquidate, come stabilito dal D.Lgs. n. 87/2024.

Queste modifiche riguardano esclusivamente le specifiche tecniche del modello RAP, mentre gli strumenti informatici per la compilazione e il controllo del modello sono già stati aggiornati.

SERVIZI AL CITTADINO

Come richiedere online il duplicato della tessera sanitaria

C'è un nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate, disponibile tramite accesso all'area riservata, che permette di chiedere il duplicato della tessera sanitaria, a prescindere dalla tipologia, ossia con o senza microchip.

Da oggi è infatti possibile non solo **visualizzare e stampare la copia dell'ultima tessera valida**, ma anche chiederne la **riemissione su supporto plastificato**, verificando - ed eventualmente modificando - l'indirizzo di recapito, in modo da essere sicuri di riceverla.

ADEMPIMENTI

Agenzia delle Entrate: nuovo servizio online per richiedere il codice fiscale per i neonati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 marzo 2025, n. 104720

Nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate per i neogenitori che rende più facile ottenere il codice fiscale per i neonati nel caso in cui il Comune di residenza non lo abbia comunicato.

Attraverso il servizio, accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia, è possibile richiedere il codice fiscale per il neonato, utile anche per effettuare la scelta del pediatra, inserendo i dati della bambina o del bambino, senza doversi recare agli sportelli di un ufficio delle Entrate.

Per accedere al **servizio "Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato"** è necessario avere Spid o le credenziali Cie (Carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La **richiesta** può essere fatta **da uno dei due genitori**, così come da un **rappresentante legale del genitore** (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore). Una volta avuto accesso al servizio ed inseriti i dati anagrafici della bambina o del bambino è necessario allegare la copia dei documenti di nascita (certificato di nascita o dichiarazione di nascita resa presso l'ospedale).

Non appena l'ufficio ha lavorato la richiesta, il sistema invia una email per avvisare che il certificato è disponibile online.

PRINCIPALI SCADENZE

| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|
| Mercoledì 30 aprile 2025 | Dichiarazione IVA | Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l'anno d'imposta 2024. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Telematica |
| Mercoledì 30 aprile 2025 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. | Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi | Telematica |